



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Disegno di legge concernente "Legge Forestale della Sardegna".

Relazione

Con il presente disegno di legge recante "Legge forestale della Sardegna", considerato il rilevante apporto del sistema forestale pubblico e privato per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna e per una corretta gestione del territorio orientato alla tutela dell'ambiente, si intende procedere all'approvazione di una legge di riordino complessivo della materia forestale, al fine di dotare la Regione di una normativa specifica del settore che sia in armonia con le norme dell'Unione europea e con gli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale in tema di gestione forestale sostenibile, tutela dell'ambiente e del paesaggio, mitigazione degli effetti connessi ai cambiamenti climatici, nel rispetto della Costituzione, dello Statuto Speciale e dei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica.

Al riguardo, occorre premettere che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 32/12 del 7.8.2014, al fine di superare una serie di criticità, riferite in parte all'assetto organizzativo dell'Ente foreste della Sardegna, ed in parte alle modalità di perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, così come previste dalla legge regionale n. 24/1999, evidenziava la necessità di elaborare una nuova regolamentazione organica che fondasse la propria architettura, da un lato su un assetto organizzativo razionale ed efficace e, dall'altro, su un complesso sistema integrato di pianificazione, gestione e controllo dell'attività istituzionale.

La Regione Sardegna, infatti, sebbene si sia dotata già dal 2007 del Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR) (il PFAR vigente è stato approvato con la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2007, n. 53/9 ed adottato in via definitiva dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino con deliberazione 14 febbraio 2008, n. 1), strumento di pianificazione avanzato e moderno, è caratterizzata dall'assenza di una normativa specifica del settore forestale e, in particolare, è l'unica regione d'Italia priva di una legge regionale organica in materia forestale.

La necessità di dotarsi un una legge regionale in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio forestale della Regione Sardegna, avvalendosi della competenza primaria di cui all'articolo 3 dello Statuto speciale, nasce dalla considerazione che questo patrimonio, la cui valenza ambientale, sociale, economica e culturale sta assumendo sempre maggiore importanza nel contesto non solo regionale e nazionale ma anche in quello europeo e globale, necessita di un'autonoma e specifica disciplina, e che le attività riguardanti lo sviluppo sostenibile e la gestione del patrimonio forestale



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

devono essere regolate da un unico testo di legge.

In considerazione di ciò, la Giunta regionale, con la sopraccitata deliberazione n. 32/12, ha approvato specifici indirizzi per la predisposizione di un disegno di legge organico di riorganizzazione dell'Ente foreste e di riordino complessivo della materia forestale, specificando che il nuovo assetto normativo si dovrà fondare sui seguenti principi e finalità:

- rilancio dell'attività dell'Ente finalizzata alla modernizzazione e attualizzazione dei compiti istituzionali, con particolare riferimento alle esigenze di innovazione e di sviluppo delle politiche forestali; a tal fine l'attività istituzionale dell'Ente, oltre alla gestione delle risorse forestali, dovrà inquadrarsi nelle più articolate politiche ambientali di tutela del territorio (parchi e gestione della biodiversità, cambiamenti climatici, difesa dai rischi ambientali, turismo, ricerca scientifica);
- individuazione delle azioni per consentire una migliore valorizzazione, anche economica e sociale, del patrimonio naturale assegnato e dei beni prodotti, affinché sia possibile intervenire con processi incentrati sulla qualità e la valorizzazione delle risorse naturali al fine di permetterne la fruizione;
- valorizzazione dell'esigenza di promuovere l'adeguamento tecnologico e l'innovazione delle strutture;
- ridefinizione e ottimizzazione dei compiti istituzionali dell'Ente, al fine di razionalizzare la gestione delle competenze, attualmente eccessivamente frammentate, che talvolta si sovrappongono a competenze analoghe assegnate a differenti rami dell'Amministrazione regionale determinando inutili sovrapposizioni e diseconomie;
- razionalizzare gli obiettivi in funzione delle attività: a tal fine è necessario rivisitare la struttura organizzativa dell'Ente, ormai superata, legata essenzialmente alla gestione dei cantieri forestali e verificare, anche attraverso l'analisi comparata con altre realtà regionali, l'opportunità di attuare un differente modello organizzativo.

A tal fine, in ossequio a quanto previsto dalla citata deliberazione n. 32/12, si è costituito presso la Direzione generale della Difesa dell'Ambiente un gruppo di lavoro interassessoriale incaricato di studiare e di predisporre il disegno di legge di riordino della materia forestale secondo le linee di indirizzo sopra richiamate.

La presente proposta di legge è stata pertanto frutto dell'attività coordinata di più direzioni generali dell'amministrazione regionale competenti in materia e si è basata su un'analisi degli indirizzi delle politiche forestali e ambientali a livello comunitario e nazionale, attraverso un confronto continuo



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

con le altre norme regionali in materia forestale.

A tale riguardo, si precisa che la proposta ha attribuito particolare rilevanza alle specificità del territorio regionale, caratterizzato da una superficie forestale la cui estensione costituisce più della metà del territorio sardo, di gran lunga superiore al valore medio nazionale ed europeo, ed in cui la proprietà è per due terzi privata ed un terzo pubblica.

L'elaborazione del testo ha seguito, inoltre, in aggiunta agli indirizzi di cui alla Delib.G.R. n. 32/12, alcuni principi ispiratori che possono essere riassunti nei punti di seguito illustrati:

- il bosco è stato considerato un sistema ecologico complesso, costituente un bene ambientale, culturale ed economico. La nuova normativa, sulla base della competenza primaria conferita dallo Statuto speciale, si deve incentrare sul concetto di multifunzionalità, così come indicato nei principi fondamentali delle leggi dello Stato, nella normativa comunitaria e nei trattati internazionali sottoscritti dall'Italia;
- sempre nell'ottica della multifunzionalità, è stato particolarmente valorizzato l'aspetto socio-economico, a vantaggio del quale, da un lato è stata favorita la nascita di forme associative della gestione forestale e, dall'altro, sono stati promossi e ottimizzati i lavori forestali e le filiere produttive che si originano dai prodotti del bosco (es. filiera produzioni legnose e filiera del sughero);
- nella consapevolezza che le politiche forestali stanno assumendo sempre maggiore importanza a tutti i livelli di governance (nazionale, europeo, globale) sono stati individuati strumenti di programmazione e organi, quali il Documento esecutivo di programmazione forestale (DEPF) e la Consulta regionale per le politiche forestali, che possono contribuire a migliorare la definizione e la condivisione delle politiche forestali con i diversi stakeholder;
- si è posta particolare cura nel ricondurre ad una sola autorità amministrativa, il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, le autorizzazioni e i controlli riguardanti i boschi, per rendere più semplice ed efficiente il rapporto fra il cittadino e l'amministrazione pubblica;
- per tutte le disposizioni che necessitano di un dettaglio tale da non poter essere utilmente inserite nel testo di legge o che necessitano di essere definite con precisione con diversi procedimenti amministrativi, si è preferito il rinvio ad appositi atti da adottarsi con deliberazione della Giunta regionale: in tal modo sarà possibile adottare, di volta in volta, provvedimenti tesi a disciplinare, ove necessario, anche il singolo procedimento in maniera da garantire rapidità ed efficacia all'azione amministrativa regionale.

La proposta elaborata sottende un cambiamento culturale, sociale e politico con particolare



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

riferimento sia alla governance del settore forestale pubblico sia alla promozione del settore privato.

La Regione Sardegna è infatti attualmente caratterizzata da un modello di gestione esclusivamente pubblico il quale non sempre è in grado di garantire un elevato grado di efficacia e di efficienza nell'utilizzazione delle risorse pubbliche e può risultare un freno allo sviluppo di attività imprenditoriali private nel settore forestale.

La gestione delle proprietà pubbliche, in particolare dei boschi, risente in maniera sensibile dell'organizzazione che gli enti pubblici si sono dati e tale legge di riordino non può che essere associata ad una riforma organica dell'ordinamento dell'Ente foreste della Sardegna.

Pertanto, in attuazione ai principi di efficacia, efficienza ed economicità ed altresì coerentemente con la necessità di assicurare una maggiore razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, in particolare degli apparati istituzionali, si è ritenuto necessario procedere alla soppressione dell'ente strumentale istituito dalla legge regionale n. 24/1999, dando vita ad un nuovo differente soggetto giuridico: l'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna (FoReSTAS), la cui struttura organizzativa, più contenuta in quanto priva dell'organo collegiale (consiglio di amministrazione) meglio risponde alle più sopra citate esigenze.

Tale scelta risulta inoltre coerente con l'esito referendario del 6 maggio 2012, favorevole all'abolizione dei consigli di amministrazione di tutti gli enti strumentali, e risponde inoltre all'esigenza di poter contare su di una struttura tecnico-operativa più snella che, nel conseguimento dei propri fini istituzionali di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio forestale regionale, possa avvalersi delle risorse disponibili, in particolare di quelle finanziarie, nel rispetto dei sopracitati criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

Ai fini di un ammodernamento e incremento dell'efficienza delle politiche forestali, le funzioni attribuite dal disegno di legge all'Agenzia sono state rinnovate rispetto a quelle precedentemente in capo all'Ente foreste, prevedendo che la stessa si occupi attivamente, su tutto il territorio regionale, oltre che della cura, tutela e conservazione del patrimonio forestale e della difesa dei sistemi forestali e silvo-pastorali dai rischi ambientali, anche della valorizzazione produttiva, turistico-ricreativa e culturale del patrimonio naturale e della promozione della ricerca scientifica, sperimentazione, innovazione tecnologica e cultura nel settore forestale.

Nel dettaglio il disegno di legge si compone di 55 articoli articolati nei seguenti 7 titoli:

I. Disposizioni generali



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- II. Pianificazione e programmazione forestale
- III. Gestione del patrimonio forestale
- IV. Prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi
- V. Promozione dell'economia e della ricerca forestale
- VI. Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna (FoReSTAS)
- VII. Norme transitorie e finali.

Il **Titolo I - Disposizioni generali**, composto da 5 articoli, identifica l'oggetto e le finalità della legge forestale, attribuisce le funzioni esercitate dalla Regione, dagli enti e dalle agenzie facenti parte del sistema regione, fornisce le necessarie definizioni del bosco e delle aree ad esso assimilate.

L'articolo 1 riguarda l'oggetto della legge che, in particolare, disciplina la gestione sostenibile delle attività forestali pubbliche e private, detta gli indirizzi sulla cura e la manutenzione del territorio in ottica incentivazione sostenibilità ambientale del sistema forestale e silvo-pastorale, semplifica il sistema autorizzatorio relativo al vincolo idrogeologico, disciplina la materia degli incendi boschivi e provvede al riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo dell'Ente foreste attraverso l'istituzione dell'Agenzia FoReSTAS.

Nell'articolo 2 vengono definite le finalità del disegno di legge che riguardano, tra le altre, la tutela della complessità e della multifunzionalità del sistema forestale, la conservazione della biodiversità e la protezione del paesaggio e dell'ambiente, la valorizzazione delle filiere forestali e silvo-pastorali connesse alla gestione dei boschi, la difesa idrogeologica del territorio, la prevenzione del rischio incendi, la promozione della ricerca e della cultura forestale, l'educazione ambientale e la formazione.

Il **Titolo II - Pianificazione e programmazione forestale**, composto da 10 articoli, definisce gli indirizzi per la pianificazione e la programmazione forestale e individua gli strumenti per la conoscenza e il monitoraggio delle risorse forestali necessari per la pianificazione.

Gli articoli dal 5 al 10 riguardano la pianificazione forestale che si articola su tre livelli: Piano forestale ambientale regionale (PFAR); Piano forestale territoriale di distretto (PFTD); Piano forestale particolareggiato (PFP).

La pianificazione e la programmazione, come d'altra parte unanimemente riconosciuto sia a livello nazionale sia a livello europeo ed internazionale, sono considerati strumenti prioritari per il



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

perseguimento dei fini della legge e per garantire la gestione sostenibile delle risorse silvo-pastorali.

Al livello regionale compete la redazione ed approvazione del Piano forestale ambientale regionale (PFAR), strumento che deve essere coordinato con il piano paesaggistico e con i piani di bacino e che ha validità di dieci anni (art. 6). L'applicazione degli indirizzi indicati dalla pianificazione regionale del PFAR trova il suo approfondimento nella pianificazione territoriale di distretto (PFTD), che costituisce la sede entro la quale sono effettuate le analisi di dettaglio del territorio locale e nella quale si individuano, di concerto con le comunità locali, le destinazioni funzionali degli ambiti forestali (art. 7).

L'ultimo livello della pianificazione è rappresentato dai Piani Forestali Particolareggiati (art. 8) che costituiscono lo strumento operativo per la gestione e programmazione degli interventi selvicolturali delle proprietà forestali e delle opere e infrastrutture ad esse connesse.

Particolarmente innovativa per il territorio della Regione Sardegna è la promozione della pianificazione particolareggia comunale, che può includere anche superfici boschive private, purché i rispettivi proprietari ne facciano richiesta, ed un rafforzamento del ruolo delle autonomie locali nella predisposizione dei piani di assestamento forestale per la gestione dei boschi pubblici.

L'articolo 9 dispone in materia di pianificazione forestale nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000, individuando e regolamentando l'interazione e la complementarietà fra pianificazione forestale e pianificazione propria delle aree protette.

La programmazione forestale viene illustrata nell'articolo 11 dove viene introdotto il Documento esecutivo di programmazione forestale (DEPF) che rappresenta un importante strumento di programmazione, di durata triennale, che individua le attività e gli interventi prioritari dell'intera politica forestale regionale e detta gli indirizzi per il controllo e la valutazione delle attività e dei risultati e delle politiche di settore.

Nell'articolo 12 viene istituita la Consulta regionale per le politiche forestali, alla quale sono attribuite funzioni propositive e consultive tramite pareri sui documenti di pianificazione e di programmazione regionale. La Consulta risulta composta dagli assessori competenti in materia di ambiente, agricoltura paesaggio e programmazione, da esperti designati dalla Giunta, dal Consiglio regionale, dal Consiglio delle Autonomie Locali, dalle associazioni ambientaliste, dalle organizzazioni imprenditoriali e da un rappresentante delle organizzazioni sindacali.

Gli articoli 13 e 14 sottolineano la particolare attenzione dedicata alle esigenze conoscitive e di monitoraggio delle risorse forestali. Viene infatti definito il sistema informativo forestale regionale, parte integrante del Sistema informativo ambientale regionale (SIRA), che costituisce base



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

conoscitiva per la pianificazione e programmazione forestale. A tal fine viene inoltre disposta la realizzazione e l'aggiornamento della carta forestale regionale e la redazione dell'Inventario forestale regionale.

Il **Titolo III - Gestione del patrimonio forestale**, composto da 7 articoli, fornisce indirizzi sulla gestione del patrimonio forestale della regione, definisce le procedure la riconsegna dei terreni in occupazione temporanea e riordina le procedure autorizzative in materia di trasformazione del bosco.

Gli articoli 15 e 16 definiscono il patrimonio forestale pubblico e le modalità di riordino del patrimonio forestale della regione. A questo specifico proposito la legge stabilisce che la Regione Sardegna succede nella titolarità del patrimonio immobiliare in capo all'Ente foreste della Sardegna e che la Giunta regionale, con proprio atto, affida all'Agenzia i beni immobili funzionali alle proprie attività.

L'articolo 17 è riferito all'organizzazione delle procedure di riconsegna terreni in occupazione temporanea. Nello specifico, l'Agenzia redige l'elenco dei terreni in occupazione temporanea e il Corpo forestale e di vigilanza ambientale individua i terreni da restituire ai legittimi proprietari.

A tale riguardo occorre mettere in evidenza che è presente una disposizione specifica per la tutela del personale dell'Agenzia che viene reimpiegato per altre funzioni nel territorio di competenza del servizio territoriale, anche all'esterno delle aree direttamente gestite dall'Agenzia stessa, garantendo una maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse umane.

Gli articoli dal 19 al 21 riguardano gli interventi di trasformazione del bosco e gli interventi selvicolturali per i quali vengono semplificate le procedure autorizzative attraverso una differenziazione dell'iter in funzione della tipologia di intervento (comunicazione semplice, comunicazione e relazione tecnica, autorizzazione regionale). Si individuano, in sintesi, livelli crescenti di controllo in funzione della tipologia di intervento, al fine di provvedere ad una tutela effettiva delle superfici boscate senza tuttavia gravare il cittadino di adempimenti sproporzionati alla portata ed all'estensione dell'intervento.

Inoltre, con un'ulteriore significativa norma di semplificazione, si prevede che la richiesta di autorizzazione paesaggistica venga raccolta e trasmessa dal Corpo forestale all'autorità competente per permettere all'utente di interfacciarsi con un ente unico.

Per accelerare e semplificare le procedure relative all'imposizione del vincolo idrogeologico di cui al regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267, si prevede che la competenza attualmente esercitata dalle Province ai sensi dell'art. 61, comma, 2 della L.R. n. 9/2006, venga attribuita al Corpo forestale e di vigilanza ambientale, che attualmente già riveste la funzione di organo tecnico



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

per la gestione e revisione del vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. n. 3267/1923.

Con l'occasione viene introdotto un moderno istituto della legislazione forestale: l'articolo 21 disciplina infatti le cosiddette misure compensative, da attuarsi nel caso in cui sia realizzata trasformazione del bosco, individuando nel rimboschimento compensativo la misura di compensazione più importante e prevedendo, in luogo del rimboschimento compensativo, il versamento di una somma che potrà essere utilizzata dai Comuni nel cui territorio ricade l'intervento di trasformazione del bosco per opere di miglioramento forestale e ambientale o per l'acquisizione di terreni da utilizzare per le stesse finalità.

Il Titolo IV - Prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi, composto da 4 articoli, definisce le misure di prevenzione, individua i contenuti del Piano Regionale Antincendi (PRAI), indica la composizione del sistema regionale antincendi e fornisce indirizzi al fine di migliorare il coordinamento delle attività di prevenzione e di lotta contro gli incendi.

L'articolo 22 contiene le azioni di prevenzione degli incendi boschivi promosse dalla Regione, tra le quali l'educazione ambientale, ricerca, l'innovazione e la sperimentazione, anche attraverso la Scuola regionale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

Nell'articolo 23 è illustrato il contenuto del PRAI costituito, in particolare, dalla carta dei rischi incendi, il coordinamento delle attività antincendio, le azioni e gli obblighi per la prevenzione diretta e indiretta, l'aggregazione e la standardizzazione del volontariato e i contenuti dei piani antincendi per le aree destinate a esercitazioni militari.

L'articolo 24 descrive le prescrizioni antincendi e i relativi divieti e sanzioni, mentre l'articolo 25 è riferito al Sistema regionale antincendi che risulta costituito dalla Protezione civile regionale, dal Corpo forestale di vigilanza ambientale, dall'Agenzia e, a seguito di appositi accordi, dai soggetti statali competenti, dalle associazioni di volontariato e dalle Compagnie barracellari. Vengono inoltre uniformati gli ambiti territoriali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale con lo scopo di ottimizzare il coordinamento delle attività di prevenzione e di lotta agli incendi.

Il Titolo V - Promozione dell'economia e della ricerca forestale, costituito da 9 articoli, individua le azioni per il sostegno all'economia forestale, fornisce indirizzi volti alla valorizzazione e all'incremento delle filiere agro-silvo-pastorali connesse alla gestione dei boschi e dell'associazionismo, promuove la ricerca forestale, l'innovazione e il trasferimento tecnologico.

All'articolo 26 viene istituito l'Albo delle imprese forestali al quale possono iscriversi le imprese, le cooperative ed i consorzi che operano nel settore forestale. Nell'articolo 27 sono individuati gli obiettivi della Regione finalizzati a favorire la nascita di forme associative di gestione forestale legate alle attività vivaistiche, alla gestione faunistica e a promuovere la costituzione di consorzi



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

forestali tra soggetti pubblici e privati.

Gli articoli dal 28 al 32 riguardano il sostegno alle attività selvicolturali, la valorizzazione delle filiere di produzioni legnose, foresta-sughero, foresta-prodotti non legnosi e l'incentivazione della certificazione forestale quale strumento di promozione, qualificazione e valorizzazione.

L'articolo 33 fornisce alcune disposizioni in riferimento alla vivaistica forestale e prevede l'istituzione del Registro produttori materiale forestale di moltiplicazione presso l'assessorato competente in materia, l'istituzione del Registro regionale materiali di base presso il Corpo forestale e di vigilanza ambientale e individua l'Agenzia quale struttura di riferimento per la conservazione della biodiversità forestale.

L'articolo 34 prevede il sostegno della ricerca e della sperimentazione forestale nonché della divulgazione e del trasferimento tecnologico e assistenza tecnica mediante la collaborazione con enti pubblici di ricerca, università, enti strumentali e agenzie, istituzioni pubbliche e private, istituti di ricerca nazionali ed internazionali e la Scuola regionale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

Il **Titolo VI - Agenzia FoReSTAS**, composto da 18 articoli, contiene la rivisitazione della struttura organizzativa dell'ente attraverso l'istituzione dell'Agenzia FoReSTAS, l'attualizzazione dei compiti e la razionalizzazione degli obiettivi in funzione delle attività e della gestione delle competenze.

Nell'articolo 35 viene istituita l'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna (FoReSTAS) al fine di realizzare l'ammodernamento e una maggiore efficienza delle politiche forestali, con particolare riferimento all'innovazione e alla valorizzazione del patrimonio naturale.

Negli articoli 36 e 37 sono descritti gli ambiti di intervento e le rinnovate funzioni dell'Agenzia che possono riassumersi come segue:

- a) cura, tutela e conservazione del patrimonio forestale, della biodiversità e del paesaggio;
- b) difesa dei sistemi agro-silvo-pastorali dai rischi ambientali;
- c) valorizzazione produttiva, turistico-ricreativa e culturale del patrimonio naturale;
- d) promozione della ricerca scientifica, sperimentazione, innovazione tecnologica e cultura nel settore forestale e sostegno delle attività di informazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale.

L'articolo 38 individua i contenuti dei programmi delle attività dell'Agenzia, tra cui il quadro delle attività, le risorse necessarie, i tempi di attuazione e i risultati da conseguirsi.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

La programmazione delle attività deve tenere conto delle indicazioni del Piano forestale ambientale regionale, degli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale e delle esigenze delle amministrazioni comunali interessate.

Gli articoli dal 41 al 45 descrivono i compiti e le funzioni degli organi dell'Agenzia: amministratore unico, comitato territoriale, collegio dei revisori.

L'amministratore unico, nominato con decreto del Presidente Regione previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'Ambiente, è il rappresentante legale dell'Agenzia e svolge, tra le altre, le seguenti funzioni: verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa, adotta il bilancio, lo Statuto ed i regolamenti dell'Agenzia, cura i rapporti istituzionali con la Regione, con gli organi dello Stato, con le amministrazioni locali, con gli enti e organismi esterni, etc.

Il comitato territoriale, composto dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente e da tre sindaci indicati dal Consiglio delle Autonomie Locali, svolge, a titolo gratuito, funzioni consultive e propositive e, in particolare, raccorda l'attività di gestione dell'Agenzia al sistema delle autonomie locali esprimendo pareri sul programma triennale ed annuale delle attività e sull'assetto organizzativo definito nello Statuto.

Il collegio dei revisori, composto da tre membri iscritti nel registro dei revisori legali, esercita le funzioni dell'art. 6 L.R. n. 14/1995 (indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali) ed esprime parere sul bilancio preventivo dell'Agenzia, sulle relative variazioni e sugli equilibri complessivi della gestione.

Gli articoli 46 e 47 descrivono la struttura organizzativa dell'Agenzia costituita dal direttore generale e dai servizi centrali e territoriali con le loro articolazioni organizzative.

Nell'articolo 48 viene assegnato all'Agenzia il personale dipendente dell'Ente foreste, ivi compreso il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato semestrale, stabilendo altresì che la Giunta regionale, a seguito dei necessari approfondimenti di carattere giuridico, economico e fiscale, predisponga uno specifico disegno di legge per il riordino della disciplina del regime contrattuale del personale dell'Agenzia.

L'articolo 50 prevede la possibilità di utilizzare gli operai per attività per le quali è richiesta una specifica specializzazione ed in particolare per attività di lotta agli incendi boschivi, di protezione civile ed esigenze specifiche legate ai lavori forestali.

Il Titolo VII - Norme transitorie e finali, costituito da 3 articoli, contiene la norma finanziaria, che non prevede maggiori oneri a carico della finanza pubblica e include le disposizioni riguardanti



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

l'abrogazione delle norme in contrasto con il presente disegno di legge.

Sotto il profilo finanziario si precisa che, dall'attuazione del suddetto disegno di legge, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale atteso che la previsione inerente l'attribuzione ad un amministratore unico delle funzioni attualmente svolte nell'ente dal presidente e del consiglio di amministrazione comporta un notevole risparmio di spesa.